

## IVA

---

# ***L'emissione della fattura elettronica mette in crisi gli ERP aziendali***

di **Alessandro Perini**

Dal 6 giugno 2014

**l'obbligo di emissione della fattura elettronica** nei confronti degli **enti pubblici** costituiti dai Ministeri, dalle Agenzie Fiscali e dagli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale complica il sistema di fatturazione adottato in azienda.

In base all'art.2, comma 4 del D.M. n.55/2013 la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio. Tale norma va integrata con quanto previsto dalla disciplina Iva che determina **la data**

**di emissione della fattura elettronica:** l'art.21, comma 1 del D.P.R. n.633/1972 sancisce che la data di emissione della fattura elettronica da parte del cedente o del prestatore è coincidente con la **trasmissione o messa a disposizione del cessionario o del committente.**

Nella pratica, tale momento si identifica **con la mail di ricevuta di consegna dell'invio della PEC** contenente la fattura elettronica al Sistema di Interscambio ovvero **con l'invio del file** contenente la fattura elettronica attraverso **un'interfaccia web.**

La Circolare n.134 del 5 agosto 1994 dell'Agenzia delle Entrate specifica che per **data di emissione** della fattura deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, **"in assenza di altra specifica indicazione"**, con la data di consegna o con quella di spedizione, non assumendo rilievo il momento della compilazione della fattura qualora successivo.

Il ricevimento di una PEC con la ricevuta di consegna della fattura elettronica costituisce **"altra specifica indicazione"**? Come si concilia la disciplina fiscale che determina il momento di emissione della fattura elettronica con i **software aziendali?**

Generalmente, **in azienda** è frequente l'adozione del sistema di **fatturazione "differita"** con data di emissione coincidente con

**l'ultimo giorno del mese**, di modo da non creare uno **sfasamento temporale** tra la emissione della fattura entro il giorno 15 al mese del mese successivo e la debenza dell'imposta sul valore aggiunto di competenza del mese precedente. Chi in azienda compila le fatture l'ultimo giorno di ciascun mese (per le fatture differite, relativamente alle consegne o spedizioni di beni del mese corrente) termina generalmente **l'inserimento dei dati nel software di fatturazione nei primi giorni del mese successivo**. In quegli stessi giorni avviene la spedizione cartacea della fattura al destinatario.

Tale procedimento è accettabile nel caso di fatture cartacee che si considerano emesse alla data della loro consegna o spedizione ma **non può essere più attuato per le fatture elettroniche**, quando il cliente è uno degli enti pubblici già interessati dall'obbligo di fatturazione elettronica, e a regime per tutti i clienti della Pubblica Amministrazione a decorrere dal 31 marzo 2015, in quanto costituisce ipotesi di ritardata fatturazione.

Infatti,

**la fattura elettronica verso un ente pubblico** deve essere compilata con l'indicazione della data e del numero di riferimento, firmata digitalmente e trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente (via PEC o mediante pubblicazione sul web) **nello stesso giorno della data di compilazione**. La ricevuta di consegna della PEC ovvero la verifica dei file messaggio relativi all'invio via web costituiscono la **"specifica indicazione"** che obbliga il soggetto emittente la fattura elettronica a **fare coincidere** il momento di **effettuazione della cessione dei beni** con la compilazione della fattura, l'indicazione della data del documento, la firma digitale da parte del legale rappresentante o di altro amministratore autorizzato e la **trasmissione o messa a disposizione** del cessionario/committente.

Il mancato invio al Sistema di Interscambio della fattura elettronica verso enti pubblici entro il **giorno di effettuazione della cessione** (consegna o spedizione del bene) ovvero entro il **giorno 15** del mese successivo in caso di emissione di **fattura differita** costituisce ipotesi di **omessa fatturazione** ai sensi dell'art.6, comma 1 del D.Lgs. n.471/1997 (la fattura si considera emessa solamente alla ricezione dell'avvenuta consegna), punita con la **sanzione amministrativa dal 100% al 200%** dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 516.

E' possibile fruire del **ravvedimento operoso** conteggiando i giorni decorsi tra la data di effettuazione dell'operazione e la data di effettiva emissione della fattura elettronica e applicando la **sanzione ridotta del 12,50% (pari a 1/8 del 100%)**, con un minimo di € 64,50, sulla base imponibile della sanzione costituita dall'importo dell'Iva dell'operazione documentata in ritardo. Qualora

**l'irregolare fatturazione** abbia causato anche un **carente versamento dell'iva** del periodo di riferimento, andrà ravveduto anche il mancato versamento effettuato nei termini di legge.